



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
SINDACA METROPOLITANA

L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di maggio, la Sindaca metropolitana Avv. Virginia Raggi ha adottato il seguente atto:

DECRETO N. 36 del 7.05.2018

OGGETTO: Rinnovo della Convenzione quadro per la collaborazione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Guidonia Montecelio.

OGGETTO: Rinnovo della Convenzione quadro per la collaborazione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Guidonia Montecelio.

LA SINDACA METROPOLITANA

Premesso che:

la legge n. 56/2014 indica, tra i suoi principi, quello di favorire l'avvio di forme di collaborazione tra gli Enti che sono parte costitutiva della Città metropolitana;

la stessa legge indirizza, tra l'altro, le Città metropolitane a disciplinare, mediante i propri statuti, i rapporti tra tali Enti ed i Comuni del territorio metropolitano, prevedendo forme di organizzazione e di esercizio in comune delle funzioni metropolitane e comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, anche attraverso il ricorso a strumenti quali l'avvalimento, mediante convenzione, o la delega per l'esercizio di specifiche funzioni;

Considerato che l'art. 32, dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, al comma 2, prevede che "per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, gli organismi del territorio metropolitano possono avvalersi degli uffici della Città metropolitana ovvero la Città metropolitana può avvalersi degli uffici dei suddetti organismi, in base a convenzioni che definiscono obiettivi, modalità, durata dell'avvalimento, disciplinando i rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte";

Richiamate la deliberazione n. 22 del 30.09.2015 del Consiglio metropolitano, avente ad oggetto "Approvazione definitiva dello schema di convenzione-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano", schema già adottato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 21 del 25.09.2015, sul quale è stato poi acquisito il parere n. 3 del 30.09.2015 della Conferenza metropolitana;

Vista:

la deliberazione n. 32 del 29.11.2016 del Commissario Straordinario del Comune di Guidonia, assunta con i poteri del Consiglio comunale, avente ad oggetto l'adesione alla Convenzione sopra richiamata, ai fini dell'attivazione del supporto nell'ambito della materia "Bilanci e tributi" (art. 3, comma 1 dello Schema di Convenzione);

la deliberazione n. 4 del 19.01.2018 della Giunta del Comune di Guidonia, avente ad oggetto "Convenzione attuativa per la collaborazione istituzionale tra Città metropolitana di Roma Capitale ed il Comune di Guidonia Montecelio";

Considerato:

che nell'ambito della convenzione attuativa adottata dal Comune di Guidonia Montecelio viene espressamente richiesto alla Città metropolitana di Roma Capitale di potersi avvalere del

supporto amministrativo nelle materie di Finanza e Tributi chiedendo, altresì, il rinnovo della precedente convenzione di cui alla deliberazione n. 32 del 29.11.2016 del Commissario Straordinario del Comune di Guidonia e al decreto del Sindaco metropolitano n. 11 del 10 febbraio 2017;

che il supporto richiesto rientra tra le funzioni di competenza della Città metropolitana e che l'istanza formulata è conforme alle disposizioni contenute nella deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 30.09.2015;

Ritenuto opportuno procedere, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, al rinnovo della sopra citata convenzione;

Preso atto:

che il Ragioniere Generale Dott. Marco Iacobucci "Programmazione Finanziarie e di Bilancio" ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, in analogia a quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

DECRETA

1. di autorizzare il rinnovo della Convenzione-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Guidonia Montecelio, di cui al decreto del Sindaco metropolitano n. 11 del 10 febbraio 2017 (Allegato 1);
2. di stabilire che il rinnovo avrà decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
3. di conferire espresso atto di indirizzo agli Uffici interessati affinché adottino i conseguenti atti amministrativi di gestione.

*parere favorevole
espresso in data 19.4.2018*

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
BUARNE'


LA SINDACA METROPOLITANA
F.to digitalmente
VIRGINIA RAGGI



**ALLEGATO AL DECRETO N. 36 DEL 7.05.2018
CHE SI COMPONE DI N. 9 PAGG. INCLUSA LA PRESENTE**

Allegato 1

Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 del 10 febbraio 2017 “Approvazione della Convenzione-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Guidonia Montecelio”.



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
VICE SINDACO METROPOLITANO

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di febbraio, presso la sede della Città metropolitana di Roma Capitale, in via IV Novembre n. 119/A, il Vice Sindaco metropolitano Fabio Fucci ha adottato il seguente atto:

DECRETO N. 11 del 10.02.2017

OGGETTO: Approvazione della Convenzione-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Guidonia Montecelio.

OGGETTO: Approvazione della Convenzione-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Guidonia Montecelio.

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

Su proposta del Consigliere Carlo Colizza delegato agli Enti Locali, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turistiche.

Premesso che:

la Legge n. 56/2014 indica, tra i suoi principi, quello di favorire l'avvio di forme di collaborazione tra gli Enti che sono parte costitutiva della Città metropolitana;

la stessa Legge indirizza, tra l'altro, le Città metropolitane a disciplinare, mediante i propri statuti, i rapporti tra tali Enti ed i Comuni del territorio metropolitano, prevedendo forme di organizzazione e di esercizio in comune delle funzioni metropolitane e comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, anche attraverso il ricorso a strumenti quali l'avvalimento, mediante convenzione, o la delega per l'esercizio di specifiche funzioni;

Considerato che lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale - individuando nel nuovo Ente la sede istituzionale idonea per l'esercizio coordinato, con la Regione Lazio e con gli organi dello Stato, delle complesse funzioni territoriali inerenti all'attività economica, ai servizi essenziali, alla tutela dell'ambiente e alle relazioni sociali e culturali - disciplina e regola i rapporti tra la Città metropolitana e gli organismi amministrativi presenti sul territorio;

Richiamate la Deliberazione n. 22 del 30.09.2015 del Consiglio metropolitano, avente ad oggetto "Approvazione definitiva dello schema di convenzione-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano", schema già adottato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 21 del 25.09.2015, sul quale è stato poi acquisito il parere n. 3 del 30.09.2015 della Conferenza metropolitana;

Vista la Deliberazione n. 32 del 29.11.2016 del Commissario Straordinario del Comune di Guidonia, assunta con i poteri del Consiglio comunale, avente ad oggetto l'adesione alla Convenzione sopra richiamata, ai fini dell'attivazione del supporto nell'ambito della materia "Bilanci e tributi" (art. 3, comma 1 dello Schema di Convenzione);

Visti:

- l'art. 97 della Costituzione;
- la L. 241/90 e s.m.i.;
- il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la L.56/2014 recante le "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- il d.lgs. 104/2010 "Codice di giustizia amministrativa";

- lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014;
- lo Statuto del Comune di Guidonia Montecelio;

Preso atto:

che il Ragioniere Generale Dott. Marco Iacobucci in qualità di Direttore dell'Ufficio "Bilancio e programmazione finanziaria" –"Partecipazioni azionarie e finanziarie" ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, in analogia a quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

DECRETA

1. di approvare la Convenzione-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Guidonia Montecelio, con particolare riguardo al settore "Bilancio e tributi" (Allegato 1);
2. di prendere atto che il Comune di Guidonia Montecelio potrà, con successive proprie deliberazioni, individuare ulteriori ambiti di collaborazione tra quelli elencati nell'art. 3, comma 1 dello schema di Convenzione-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio, approvato in via definitiva con D.C.M. n. 22 del 30/09/2015, secondo il testo già adottato con D.C.M. n. 21 del 25.09.2015.

*parere favorevole
espresso in data 27.01.2017*

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
DOMENICO MARESCA

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
FABIO FUCCI



Città metropolitana
di Roma Capitale

Decreto n. 11 del 10.02.2017
Riproduzione dell'originale firmato digitalmente

**ALLEGATO AL DECRETO N. 11 DEL 10.02.2017
CHE SI COMPONE DI N. 5 PAGG. INCLUSA LA PRESENTE**

**CONVENZIONE-QUADRO PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE
TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
E IL COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO**



Città metropolitana di Roma Capitale

CONVENZIONE-QUADRO PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE E IL COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO

TRA

La Città Metropolitana di Roma Capitale, C.F. 80034390585, rappresentata dal Vice Sindaco metropolitano, Fabio Fucci, domiciliato per la carica in Via IV Novembre, 119/a – 00187 – Roma;

E

Il Comune di Guidonia Montecelio, C.F. 02777620580, rappresentato dal Commissario Straordinario dott. Giuseppe Marani;

Premesso

che la legge 7 aprile 2014 n. 56, avente ad oggetto “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”:

- indica, tra i suoi principi, quello di favorire l’avvio di forme di collaborazione tra gli Enti che sono parte costitutiva della Città metropolitana;
- indirizza, tra l’altro, le Città metropolitane a disciplinare, mediante i propri statuti, i rapporti tra tali Enti ed i Comuni del territorio metropolitano, prevedendo forme di organizzazione e di esercizio in comune delle funzioni metropolitane e comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, anche attraverso il ricorso a strumenti quali l’avvalimento, mediante convenzione, o la delega per l’esercizio di specifiche funzioni;

Visti

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale che - individuando nel nuovo Ente la sede istituzionale idonea per l’esercizio coordinato, con la Regione Lazio e con gli organi dello Stato, delle complesse funzioni territoriali inerenti all’attività economica, ai servizi essenziali, alla tutela dell’ambiente e alle relazioni sociali e culturali - disciplina e regola i rapporti tra la Città metropolitana e gli organismi amministrativi presenti sul territorio;

lo Statuto del Comune di Guidonia Montecelio;

Considerato

che la Città metropolitana di Roma Capitale ritiene che la concertazione con i Comuni sia un elemento fondante della propria azione amministrativa per definire in modo coordinato e congiunto interventi in specifici e rilevanti ambiti operativi;

che obiettivo prioritario, nel contesto normativo, amministrativo ed operativo di riferimento, è il raggiungimento di possibili Accordi con Roma Capitale e con gli altri Comuni del territorio metropolitano per condividere specifiche esperienze tecniche ed amministrative maturate, risorse umane, strumentali ed economiche;

che intende avviare una cooperazione interistituzionale tesa a favorire l'integrazione tra gli "organismi amministrativi" – Comuni, Unioni di Comuni, Comunità montane, "zone omogenee", Comune di Roma Capitale e suoi Municipi – per il rafforzamento della sinergia operativa fra le Istituzioni, le Aziende speciali e le Società partecipate degli Enti Locali compresi nel territorio metropolitano, con la finalità di realizzare una struttura di *governance* a presidio di processi di coordinamento nell'amministrazione della Città metropolitana di Roma; 2

Visto

che con Deliberazione n. 21 del 25.09.2015, il Consiglio metropolitano ha adottato uno schema di Convenzione-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città metropolitana di Roma Capitale ed i Comuni del territorio metropolitano, che viene qui recepito e riproposto;

Richiamati

i principi e le finalità espressi nella citata Deliberazione n.21 del 25.09.2016,

Considerato, altresì,

che il Comune di Guidonia Montecelio, con Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n.32 del 29.11.2016 ha approvato lo schema di Convenzione di cui sopra;

Tenuto conto

che, la Città metropolitana di Roma Capitale con decreto n..... del ha approvato lo schema del presente protocollo d'intesa;

tutto ciò premesso e considerato

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La presente convenzione disciplina la collaborazione della Città metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Guidonia Montecelio per l'esercizio di servizi, funzioni ed attività di rilevanza metropolitana successivamente indicate, per i quali **gli stessi Enti potranno avvalersi, anche direttamente, delle rispettive società a totale partecipazione pubblica.**
2. Le premesse sono parte sostanziale ed integrante delle convenzioni fra le parti.
3. Gli Enti partecipanti della presente convenzione, nei limiti dei rispettivi Statuti e dei rispettivi Regolamenti, possono sottoscrivere convenzioni attuative della presente convenzione per definire l'oggetto della collaborazione nelle materie previste, le modalità organizzative per il suo svolgimento nonché la ripartizione degli oneri finanziari, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli successivi.
4. Le convenzioni attuative possono essere stipulate anche in modo differenziato fra diverse aree territoriali, in ragione delle diverse esigenze amministrative e organizzative.
5. La sottoscrizione della presente convenzione non comporta l'obbligo di adesione alle successive convenzioni attuative eventualmente proposte e sottoscritte da alcuni dei soggetti aderenti.

Art. 2 – Forme di collaborazione

1. Le parti individuano la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea all'oggetto della convenzione attuativa, alle specifiche esigenze amministrative ed alle risorse disponibili, sono possibili le seguenti modalità:
 - ufficio comune metropolitano
 - avvalimento di uffici metropolitani

6 di 8
10 di 12

- altre forme di collaborazione e cooperazione.
2. L'ufficio comune metropolitano è una nuova struttura organizzativa senza personalità giuridica, costituita con risorse dei partecipanti all'accordo ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 32, comma 1, dello Statuto della Città metropolitana.
 3. L'avvalimento è lo strumento mediante il quale le unioni o i singoli comuni assegnano attività di carattere istruttorio, preparatorio ovvero consultivo e/o di controllo agli uffici della Città metropolitana mantenendo la titolarità della funzione o del servizio interessato, ai sensi dell'articolo 32 comma 2 dello Statuto della Città metropolitana.
 4. Le parti possono individuare altre forme di collaborazione e cooperazione, indicando specificamente gli obiettivi perseguiti, le modalità organizzative e le risorse da impiegare.

Art. 3 – Ambiti di collaborazione

1. Le convenzioni attuative hanno ad oggetto l'esercizio di funzioni amministrative, l'erogazione di servizi, lo svolgimento di attività nell'ambito della seguente materia: *Bilanci e tributi*

Art. 4 - Impegni delle parti

1. Le parti si impegnano a promuovere, valorizzare e realizzare la più ampia attuazione alla presente convenzione mediante la sottoscrizione di convenzioni attuative secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, in base a quanto indicato nel successivo articolo 5. Dette convenzioni dovranno evidenziare specificamente quanto previsto nel successivo art. 6 nonché i diritti e i doveri delle parti.
2. Successivamente alla sottoscrizione delle convenzioni attuative le parti in ogni caso si impegnano:
 - a riconoscere gli uffici comuni costituiti ovvero gli uffici metropolitani di cui si avvalgono come uniche strutture tecnico-amministrative di riferimento per quanto loro assegnato;
 - ad assicurare agli uffici comuni e a quelli metropolitani di cui si avvalgono la trasmissione della documentazione e dei dati nonché il loro successivo aggiornamento nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali;
 - a garantire la piena collaborazione e cooperazione dei propri apparati amministrativi agli uffici comuni e a quelli metropolitani di cui si avvalgono.

Art. 5 – Attuazione della convenzione e monitoraggio delle convenzioni attuative

1. Il Sindaco metropolitano con proprio atto, sentito il Coordinamento dei Delegati, e i Sindaci dei Comuni aderenti, previa deliberazione delle relative Giunte comunali, garantiscono la piena realizzazione ed esecuzione della presente convenzione mediante la definizione di “convenzioni attuative”, in base alle esigenze del territorio ordinate per priorità ed agli eventuali indirizzi dei rispettivi organi consiliari.
2. Le proposte di convenzione attuativa sono curate tecnicamente dagli uffici della Città metropolitana, in ragione della loro competenza per materia, di intesa con gli uffici dei comuni interessati.
3. Il Segretariato Generale della Città metropolitana di Roma Capitale, con la collaborazione dell'U.C. Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti competenti per materia del medesimo Ente, fornisce il necessario supporto giuridico, amministrativo e tecnico, per quanto previsto nel presente articolo, agli organi di cui al comma 1; tiene inoltre monitorate le convenzioni stipulate in stretto raccordo con gli uffici settoriali interessati tanto comunali quanto metropolitani.

Art. 6 – Risorse finanziarie

I costi sostenuti per la costituzione ed il funzionamento degli uffici comuni, le spese relative all'avvalimento degli uffici metropolitani e quelle derivanti dalle altre forme di collaborazione, sono definiti fra le parti nella misura determinata nelle convenzioni attuative in modo da garantire la funzionalità del servizio ed in ragione

della dimensione demografica, organizzativa e territoriale degli enti interessati, tenuto conto, in ogni caso, degli obblighi generali di contenimento della spesa e dei vincoli imposti alla finanza pubblica locale.

Art. 7 - Risorse umane e strumentali

1. La convenzione attuativa individua le risorse umane in dotazione all'ufficio comune fra il personale degli enti sottoscrittori.
2. Agli uffici comuni vengono forniti dagli enti sottoscrittori le dotazioni strumentali, ivi compresi gli arredi, gli strumenti informatici (parte hardware e software), e tutto quanto necessario all'espletamento dei compiti attribuiti.
3. L'ufficio comune è coordinato da un responsabile individuato secondo le disposizioni organizzative vigenti negli Enti aderenti.
4. Al responsabile compete:
 - l'attuazione degli obiettivi previsti dalla convenzione ed assegnati annualmente con gli ordinari strumenti di gestione previsti dall'ente capofila;
 - la direzione operativa dei collaboratori assegnati all'ufficio;
 - la gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate;
 - il ruolo di responsabile di procedimento previsto dalla L. 241/1990 nel caso all'ufficio venga assegnata l'istruttoria di procedimenti amministrativi.
5. Nelle ipotesi di avvalimento o in quella di diverse forme di collaborazione la convenzione evidenzia le risorse umane disponibili in relazione alle attività da svolgere.

Art. 8 - Durata e recesso

1. La presente convenzione scade entro 90 giorni dalla convalida degli eletti del mandato successivo a quello in corso alla data di sottoscrizione della stessa.
2. È possibile il rinnovo di comune accordo fra le parti.
3. È ammesso il recesso delle parti, purché motivato con apposito atto deliberativo e comunicato alla controparte.
4. Il recesso avrà decorso dal 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione.
5. La presente convenzione decorre dalla data di adesione del Comune di Guidonia Montecelio alla Convenzione quadro approvata dal Consiglio metropolitano con Deliberazione n. 21 del 25.09.2015.

Art. 9 - Giurisdizione e normativa applicabile

1. Le controversie relative alla presente convenzione sono di competenza del Giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva ai sensi dell'articolo 133 del D.Lgs. 104/2010 - Codice di giustizia amministrativa.
2. Per tutto quanto non previsto le parti fanno espresso rinvio alla Legge 56/2014, al D.Lgs. 267/2000 (T.u.e.l.), in quanto compatibile e allo Statuto della Città metropolitana di Roma.

Roma, li _____

Letto e sottoscritto per accettazione

Città Metropolitana di Roma Capitale
Il Vice Sindaco metropolitano
(*Fabio Fucci*)

Comune di Guidonia Montecelio
Il Commissario Straordinario
(*Dott. Giuseppe Marani*)